



comune di
PRATO

**Regolamento per le attività di
acconciatore ed estetista,
tatuaggio e piercing**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 158 del 2.10.2008

Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 29.01.2015

Titoli I - Principi generali

Articolo 1- Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Titolo II - Attività di acconciatore

Articolo 4 - Requisiti

Articolo 5 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

Titolo III - Attività di estetista, piercing e tatuaggi

Articolo 6 - Requisiti

Articolo 7 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista

Articolo 8 - Attività di piercing e tatuaggio

Titolo IV - Disposizioni comuni

Articolo 9 - Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing.

Articolo 10 - Contenuto della segnalazione certificata di inizio attività.

Articolo 11 - Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista.

Articolo 12 - Affidamento di reparto

Articolo 13 - Poltrona-cabina in affitto

Articolo 14 - Esercizio congiunto in uno stesso locale dell'attività di Acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing

Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari

Articolo 16 - Norme di corretta prassi igienica

Articolo 17 - Orari tariffe e pubblicità

Titolo V - Sanzioni e misure interdittive

Articolo 18 - Controlli

Articolo 19 - Sanzioni amministrative ed accessorie

Articolo 20 - Sospensione e mancata riattivazione dell'esercizio

Articolo 21 - Misure interdittive all'esercizio delle attività di acconciatore

Articolo 21 bis - Misure interdittive all'esercizio delle attività di estetista

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 22 - Entrata in vigore

Articolo 23 - Abrogazioni

Allegati

Allegato A: Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica

Allegato B: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Estetica

Allegato C: Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Tatuaggio e Piercing

Allegato D: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Tatuaggi e Piercing

Allegato E: Requisiti strutturali igienico sanitari dell'attività di Acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale delle attività professionali:
 - a) di acconciatore, intendendosi per tale le attività di barbiere e/o parrucchiere, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n.174 e della legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale Toscana 3 giugno 2013, n. 29;
 - b) di estetista ed attività assimilate ai sensi della vigente normativa regionale in materia (legge regionale toscana 31 maggio 2004 n. 28, come modificata dalla L.R. 17 luglio 2013, n. 38, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007, L.R. 40 del 27 luglio 2007);
 - c) piercing e tatuaggi, così come definiti dalla legge regionale 28/2004, come modificata dalla L.R. 17 luglio 2013, n. 38, e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007, come modificato dal D.P.G.R. 6 agosto 2008 n. 44/R e dal D.P.G.R. 12/R del 04/03/2014, e legge regionale 40 del 27 luglio 2007.
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali per attività di estetica;
 - b) Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di estetica;
 - c) Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali per attività di tatuaggio e piercing;
 - d) Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di tatuaggi e piercing;
 - e) Requisiti strutturali ed igienico-sanitari dell'attività di acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica;
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a qualunque soggetto eserciti, nel territorio del Comune di Prato, l'attività di acconciatore, a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazioni, caserme.
5. E' comunque vietato l'esercizio delle suddette attività in forma ambulante sia itinerante che su posteggio.
6. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti regionali e dal presente regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a) attività di acconciatore: quell'attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;
 - b) attività di estetista: quell'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne

e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia mediante l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui allegato A) al presente regolamento, le cui caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, sono disciplinati dalla specifica normativa vigente in materia;

- c) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;
 - d) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
 - e) requisiti professionali: i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio delle suddette attività;
 - f) requisiti strutturali: i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;
 - g) per "procedimento" mediante segnalazione certificata di inizio attività: il procedimento di cui all' art 9 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, perché rientrante nell'esercizio della professione medica. L'attività sanitaria deve essere svolta in locali nettamente separati da quelli in cui viene svolta l'attività di estetica, con ingressi indipendenti.

Articolo 3 - Principi generali

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Cost.;
 - b) Principio di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Cost., di economicità, efficacia ed efficienza e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
 - a) nella legge 14.02.1963 n. 131 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modifiche ed integrazioni, e nella legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
 - b) nella legge 8.08.1985 n. 443 "Legge - quadro per l'artigianato" e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) nella L.R. Toscana – 3 giugno 2013, n. 29, "Norme in materia di acconciatore";
 - d) nella legge regionale 31.05.2004 n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing", come modificata dalla L.R. 17 luglio 2013, n. 38, e nel regolamento regionale 02.10.2007 n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. 44/R, nella L. R. 27 luglio 2007 n. 40 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007" e dal D.P.G.R. 4 marzo 2014, n.12/R ;
 - e) nel D.P.R. 160/2010, relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive;
 - f) nel D.L. 31.01.2007 n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita delle nuove imprese", convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2 aprile 2007.
 - g) Il presente regolamento non si applica alle attività bionaturali, che devono essere svolte nel rispetto del vigente regolamento edilizio (Allegato G), e con i requisiti previsti dalla specifica normativa, L.R. Toscana 2/2005, "Discipline del benessere bio-naturali", fermo restando la possibilità di deroga concessa dall'Azienda Sanitaria Locale.

Titolo II Attività di acconciatore

Articolo 4 - Requisiti

Per potere esercitare l'attività di acconciatore occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti morali, con particolare riferimento al D.Lgs 159/2011;
- b) requisiti professionali di cui all'art. 3 della legge 174/2005 e dell'articolo 2 della L.R. 3 giugno 2013, n. 29;
- c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d'uso artigianale e commerciale;
- d) avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 9.

Articolo 5 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore può essere svolta in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società.
2. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
4. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art. 9. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi relativi all'attività di acconciatore le imprese esercenti tale attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della L. 174/2005. A tal fine le suddette imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività di acconciatore può essere svolta anche congiuntamente all'attività di estetista e/o di tatuaggio e piercing in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
7. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
8. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
9. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche:
 - a) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi;
 - b) presso la sede designata dal cliente, secondo le modalità indicate nell' "Allegato A".
10. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio.
11. Nei locali dove è svolta l'attività di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per diversi trattamenti.

Titolo III - Attività di estetista, piercing e tatuaggi

Articolo 6 - Requisiti

1. Per potere esercitare l'attività di estetista occorre il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali, con particolare riferimento al D.Lgs 159/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - b) requisiti professionali in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sopra richiamata (art 1 del regolamento);
 - c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d'uso artigianale e commerciale;
 - d) avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 9.

Articolo 7 - Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista

1. All'attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitate in forma d'impresa artigianali si applica la L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
2. L'attività di estetista può essere svolta in forma di impresa individuale o di società. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
4. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di estetista in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art. 9. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
5. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di acconciatore in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione. Possono essere esercitate mediante una delle forme previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della L.R. 53/2008.
6. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio.
7. Si considerano assimilate alle attività di estetista e sono, quindi, soggette alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) Le attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale.
8. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale, a condizione che gli addetti allo svolgimento dell'attività siano in possesso della qualifica professionale e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
9. L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza, e del vigente regolamento e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.

Articolo 8 - Attività di piercing e tatuaggio.

1. L'esercizio delle attività di piercing e di tatuaggio, così come definite dall'art. 2 del presente regolamento, sono soggette alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività, secondo le

modalità indicate dal successivo art. 9 e seguenti, in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario ed urbanistico - edilizio.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di piercing e/o di tatuaggio sia svolto da una società, sia artigiana che non artigiana, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
3. Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista e di acconciatore, purché in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo.
4. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad eccezione del piercing auricolare ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento regionale;
5. E' sempre vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, ad eccezione del piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque necessario il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nella normativa regionale.
6. E' altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del c.c. o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche e le parti sono indicate nel regolamento regionale.
7. L'attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all'azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Titolo IV - Disposizioni comuni

Articolo 9 - Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per l'attività di acconciatore, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività;
2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per l'attività di estetista tatuaggio e piercing, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività;
3. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, il Servizio Attività Economiche del Comune di Prato si riserva di controllare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista e di adottare i necessari provvedimenti inibitori dell'attività in caso di accertata assenza dei requisiti medesimi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune di Prato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
4. E' fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90.

Articolo 10 - Contenuto della segnalazione certificata di inizio di attività

1. La segnalazione di cui all'art. 9 del presente regolamento deve contenere:
 - a) dati anagrafici del denunciante;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi;
 - d) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali da parte del titolare dell'impresa. Per l'attività di estetica tatuaggio e piercing ed acconciatore in caso di società i requisiti professionali devono essere autocertificati da parte di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività medesima.

- e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali di cui ai relativi allegati al presente regolamento resa da un tecnico abilitato;
 - f) dichiarazione attestante la conformità macchinari a quelli elencati negli allegati A), B e C del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.47/R del 2.10.2007, s.m.i.
2. Alla denuncia devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) planimetria in scala 1/100 dei locali timbrata e firmata da un tecnico abilitato con indicazione dello schema di smaltimento delle acque reflue;
 - b) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato;
 - c) relazione tecnica con descrizione delle attività che si intendono svolgere;
 - d) certificazione di conformità degli impianti elettrici secondo le norme C.E.I.;
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal Tavolo tecnico Regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione del 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della L.R. 40/2009.

Articolo 11 - Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa dell'attività di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, e la cessazione dell'attività sono soggetti alla sola comunicazione al Comune.
2. Il titolare dell'attività che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 gg. dalla cessazione, a darne comunicazione scritta al comune.
3. Il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività e che i locali:
 - a) non hanno subito modifiche, nel caso di attività di acconciatore;
 - b) sono già conformi alle vigenti normative, nel caso di attività di estetica.
4. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività deve essere effettuata:
 - a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda in caso di subentro inter vivos;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare, in caso di subentro mortis causa.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del c.c., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. In caso di subingresso mortis causa nelle imprese artigiane l'erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l'attività ai sensi dell'art. 5 della legge 443 del 8.08.1985. L'attività dovrà essere, comunque, svolta da un Responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.
7. La comunicazione di subingresso deve essere presentata secondo l'apposita modulistica inviata telematicamente, tramite l'apposita piattaforma on line.

Articolo 12 - Affidamento di reparto

1. Il titolare di un'attività di acconciatore e/o di estetista e/o di tatuaggio e piercing (solo se non è iscritto alla CCIAA come impresa artigiana), strutturato per reparti ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il titolare deve darne comunicazione in via telematica al Comune, della stipula del contratto di gestione entro 60 giorni e comunque prima della gestione stessa. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; rimane facoltà della parte allegare eventualmente copia del contratto.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 2, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Articolo 13 - Poltrona-cabina in affitto

1. Per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, per l'esercizio della poltrona-cabina in affitto:
 - a) è necessario il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari richiesti per l'esercizio delle singole attività;
 - b) è necessario un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, la responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
2. Le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. ed il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.
3. Il contratto con cui si istituisce la poltrona-cabina in affitto, dovrà essere ostensibile a richiesta, in fase di eventuali controlli.
 - a) è necessario che sia garantita la prevalenza dell'attività principale;
 - b) la comunicazione relativa all'esercizio della poltrona-cabina in affitto dovrà essere comunicata telematicamente al SUAP;

Articolo 14 - Esercizio congiunto in uno stesso locale dell'attività di Acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing

1. Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatura (come previsti al presente regolamento) e di estetica (come previsti allo specifico regolamento di settore), di tatuaggi e piercing, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle varie attività. Devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.
2. La superficie operativa minima per l'esercizio congiunto di tutte le attività di acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing deve essere di almeno 55 mq.

Articolo 15 - Requisiti igienico-sanitari

I locali nei quali si svolgono le attività in oggetto devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari contenuti negli allegati al presente regolamento ed alle norme vigenti.

Articolo 16 - Norme di corretta prassi igienica

Coloro che esercitano le attività disciplinate dal presente regolamento sono obbligati ad osservare le norme contenute negli allegati al presente regolamento ed alle norme in vigore.

Articolo 17 - Orari tariffe e pubblicità

1. La disciplina per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui al presente regolamento viene determinata con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.
2. Non è più obbligatoria la giornata di chiusura infrasettimanale.
3. Nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;

- b) le tariffe delle prestazioni praticate.
4. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività la SCIA o altro titolo abilitativo alle attività medesime.

Titolo V - Sanzioni e misure interdittive

Articolo 18 - Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri soggetti autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, piercing e tatuaggio, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla legge 689 n. del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia.
3. L'accertamento o la verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, è effettuata dalla Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 19 - Sanzioni amministrative ed accessorie

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato, le seguenti sanzioni:
 - a) per l'attività di acconciatore:
 - l'esercizio dell'attività senza qualifica professionale: sanzione da euro 2500,00 a euro 5.000,00, ed alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività;
 - l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività: sanzione da euro 1500,00 a euro 3.000,00, ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività
 - l'esercizio dell'attività senza la designazione del responsabile tecnico: sanzione da euro 2000,00 a 4000,00;
 - l'esercizio dell'attività in assenza del responsabile tecnico designato: sanzione da euro 500,00 a euro 1500,00;
 - l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio, sanzione da euro 500,00 a 1500,00;
 - mancata esposizione di copia della SCIA nel locale destinato all'attività, sanzione da euro 250,00 a euro 750,00;
 - mancata esposizione e tariffe professionali, sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00;
 - l'esercizio dell'attività svolta in locali sprovvisti dei necessari requisiti igienico sanitari: sanzione da euro 250, 00 a euro 5.000,00;
 - per mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 50,00 a euro 300,00;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della L.R. 29/2013, per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 250,00 a euro 5000,00;
 - b) per l'attività di estetica, tatuaggio e piercing:
 - l'esercizio dell'attività senza qualifica professionale: sanzione da euro 3.000,00 a euro 18.000,00, e la chiusura dell'attività;
 - l'esercizio dell'attività senza segnalazione certificata di inizio attività: sanzione da euro 2.000,00 a euro 12.000,00, e alla chiusura dell'attività;
 - l'esercizio dell'attività senza la designazione del responsabile tecnico: sanzione da euro 500,00 a 3000,00;
 - chiunque nell'esercizio dell'attività di estetica utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal D.M. sviluppo economico 110/2011, secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 5: sanzione amministrativa da euro 1000,00 a 6000,00 e al sequestro dell'attrezzatura;

- chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari: sanzione da euro 500,00 a euro 3000,00, e la sospensione dell'attività fino al reintegro dei requisiti richiesti;
- chiunque esercita l'attività senza l'osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, e dal D.M. sviluppo economico 110/2011 è soggetto: sanzione amministrativa da euro 1000,00 a euro 6000,00; (vedere comma 7/8, art 12 lr 28/2004);
- Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizza attrezzature che non sono comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale di cui all'articolo 5, e al D.M. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura.
- chiunque esegue tatuaggi o piercing eseguiti su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare: sanzione da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e sanzione accessoria della cessazione dell'attività;
- chiunque esegue tatuaggio o piercing su minori di età che hanno compiuto 14 anni, in assenza del consenso informato: sanzione da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 ed alla sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;
- chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso informato: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
- chiunque esegue tatuaggio o piercing in forma itinerante o di posteggio: sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00
- per mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 50,00 a euro 300,00;
- per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00.

Articolo 20 - Sospensione e mancata riattivazione dell'esercizio

1. E' fatto obbligo all'esercente di comunicare al comune la sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi.
2. La sospensione può avere durata massima di 6 mesi, salvo proroga in ipotesi di comprovata necessità, al termine dei quali l'interessato può riprendere regolarmente l'attività o comunicare la cessazione definitiva.
3. In caso di mancata riattivazione dell'esercizio entro il termine sopra indicato, con provvedimento dirigenziale, viene disposta la chiusura definitiva dell'esercizio medesimo.
4. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.
5. Qualora l'attività di acconciatore sia esercitata in forma d'impresa individuale, il termine di 180 giorni di sospensione dell'attività non si applica nel caso in cui la sospensione avvenga per:
 - a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
7. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 2 e 4, possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi

Articolo 21 - Misure interdittive all'esercizio dell'attività di acconciatore

1. Nel caso in cui l'attività di acconciatore sia svolta in assenza della necessaria segnalazione certificata di inizio attività ed in mancanza dei necessari requisiti professionali, il Servizio comunale competente ordina la sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 29/2013, dalla legge statale o dal presente regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.
4. In caso di sospensione volontaria di cui all'articolo 20, la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.
5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della L.R. 53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 7.

Articolo 21 bis - Misure interdittive all'esercizio dell'attività di estetica, tatuaggio e piercing

Nel caso in cui l'attività di estetica, tatuaggio e piercing sia svolta in assenza della necessaria segnalazione certificata di inizio attività, o in mancanza dei necessari requisiti professionali, il Servizio comunale competente ordina la cessazione immediata della stessa.

1. Nel caso in cui l'attività sia svolta senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari, il Servizio comunale competente ordina la sospensione dell'attività fino al reintegro dei requisiti richiesti;
2. Nel caso in cui l'attività di tatuaggio e piercing sia eseguita su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, il Servizio comunale competente ordina la cessazione dell'attività;
3. Nel caso in cui l'attività di tatuaggio o piercing sia eseguita su minori di età che hanno compiuto 14 anni, in assenza del consenso informato, il Servizio comunale competente ordina la sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;
4. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionali e comunali.
5. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.
6. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed ai relativi regolamenti attuativi; decorso il termine, se non saranno ripristinate le condizioni igienico-sanitarie, si procederà alla chiusura definitiva dell'attività.
7. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro un termine congruo, e comunque per un massimo di sei mesi, per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie.
8. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e comunque per un massimo di sei mesi;

9. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Si possono, comunque, apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria degli artigiani e i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Articolo 23 - Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista approvato con D.C.C. n. 158 del 02.10.2008, nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.